

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

4° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 LUGLIO 1995

Presidenza del presidente BERTONI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

*(1742) Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva, approvato dalla Camera dei deputati risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Parisi; Valensise ed altri*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione .....	Pag. 2, 4, 6 e passim
DI BENEDETTO (Forza Italia) .....	7
FRONZUTI (CCD) .....	6
LORENZI (Lega Nord) .....	5
MANZI (Rif. Com. Progr.) .....	4, 5
PERUZZOTTI (Lega Nord) .....	6
RAMPONI (AN) .....	4, 5
SANTORO, sottosegretario di Stato per la difesa .....	8

*I lavori hanno inizio alle ore 16,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1742) Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva**, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Parisi; Valensise ed altri. Approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio).

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riconoscimento del servizio prestato nel Corpo militare della Croce rossa italiana ai fini degli obblighi di leva», già approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del deputato Parisi e dei deputati Valensise, Morselli, Mitolo, Fini, Tremaglia, Amoruso, Rallo, Della Rosa, Menia e Cardello.

In qualità di relatore vorrei rapidamente far presente che, in base al provvedimento legislativo che ne disciplina l'attività e la costituzione, la Croce rossa italiana ha tra l'altro la possibilità di arruolare un Corpo speciale volontario ausiliario delle Forze armate dello Stato. Tale Corpo speciale si compone di un personale direttivo, formato da ufficiali, e da un personale che potremmo definire di assistenza, formato da sottufficiali e militari di truppa.

Il personale direttivo e di assistenza - e questo è importante l'illustrazione del disegno di legge - è iscritto in due distinti ruoli, quello normale e quello speciale. Il ruolo normale è composto da persone che per varie ragioni, le più diverse, non hanno più, o comunque non hanno, obblighi militari, mentre invece il personale iscritto nel ruolo speciale può essere formato da cittadini che siano soggetti agli obblighi di leva. Può pertanto avvenire che siano arruolati nel Corpo militare ausiliario della Croce rossa italiana persone con obblighi di leva. Succede quindi che, dopo aver prestato servizio nella Croce rossa, questi soggetti siano tenuti a prestare il normale servizio di leva. E questo vale sia per gli ufficiali, sia per i sottufficiali ed i militari di truppa.

D'altra parte, in base soprattutto al regio decreto n. 484 del 1936, che disciplina la Croce rossa italiana, lo stato giuridico di queste persone, così come lo stato giuridico dei militari, è sottoposto alle norme del regolamento di disciplina e del codice penale militare. Pertanto, si verifica una situazione per cui le persone che sono arruolate nel Corpo militare della Croce rossa, sia come ufficiali, sia come sottufficiali e militari di truppa, svolgono un servizio paragonato al servizio militare e sono tuttavia comunque tenute poi alla prestazione del servizio di leva.

Per correggere questo che è stato considerato un difetto di coordinamento, la Camera dei deputati, e più precisamente la Commissione

difesa in sede legislativa, ha approvato il disegno di legge al nostro esame, che si compone di due articoli, uno di carattere generale (articolo 1), l'altro che rappresenta una norma transitoria legata in sostanza alla disciplina già dettata dall'articolo 1. L'articolo 1 stabilisce che possono accedere alla nomina ad ufficiale e sottufficiale del Corpo militare della Croce rossa italiana soltanto coloro i quali abbiano prestato già il servizio di leva, sempre che si tratti di un servizio cui siano obbligati, escludendo quindi le persone che per qualsiasi causa siano state esonerate, che siano state considerate in esubero, eccetera. Queste persone possono quindi accedere al ruolo nella Croce rossa, mentre coloro che sono obbligati al servizio di leva debbono averlo già prestato per poter accedere alla nomina ad ufficiale e sottufficiale.

L'articolo 2 stabilisce che coloro i quali alla data di entrata in vigore del provvedimento non abbiano ancora prestato il servizio di leva, per tutte e tre le categorie, sono esonerati, a domanda, dal prestarlo purchè, precedentemente all'entrata in vigore del provvedimento, abbiano prestato, eventualmente anche in più riprese, un servizio presso la Croce rossa di durata complessivamente non inferiore a quella del servizio di leva. Questa facoltà di avvalersi dell'esonero viene annotata sulla documentazione matricolare dei singoli soggetti, secondo quanto previsto dal comma 2.

Voglio innanzitutto far notare come non soltanto gli ufficiali e i sottufficiali, ma anche i militari di truppa possono essere «assunti» quando sono ancora soggetti agli obblighi di leva. Ho pertanto alcune perplessità, peraltro le stesse già espresse dal relatore presso la Camera dei deputati, anche se poi non recepite in quella sede. Non capisco infatti per quale ragione l'articolo 1 subordina alla previa prestazione del servizio militare di leva soltanto la nomina ad ufficiale e sottufficiale e non anche a militare di truppa. Tanto più questo non si spiega in quanto non mi sembra in concordanza con l'articolo 2, che prevede l'esonero dal servizio di leva per coloro, ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, che abbiano prestato un periodo di servizio presso la Croce rossa corrispondente al servizio di leva. Mi sembra che questo esonero derivi proprio dall'obbligo che si viene a determinare con il provvedimento. Se però non lo si determina espressamente per i militari di truppa, non si capisce poi perchè venga previsto per questi l'esonero.

L'altra osservazione che mi permetto di fare, certamente di minore importanza, è che, se si vuole dettare una disciplina transitoria come quella dell'articolo 2, in base alla quale sono esonerati coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto un servizio per una durata pari a quella del servizio militare di leva, cioè 12 mesi, potrebbe verificarsi una disparità, probabilmente non di carattere costituzionale ma di fatto, per cui vi potrebbero essere persone alle quali, alla data di entrata in vigore della legge, manchino pochi giorni all'espletamento del periodo corrispondente alla leva e che quindi si troverebbero escluse da questo beneficio per il periodo in cui hanno prestato un servizio equiparato, con questa norma, al servizio militare.

Quindi, non so se la norma possa essere rivista nel senso di prevedere la prestazione del servizio militare residuo per coloro che non lo abbiano svolto per intero nel periodo precedente all'entrata in vigore della legge. Però, questa è una considerazione di carattere secondario,

mentre mi sembra importante una riflessione sulla prima considerazione che ho svolto, perchè mi sembra che esista una discordanza tra gli articoli 1 e 2, come già è stato sottolineato dall'onorevole Venezia, relatore alla Camera del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda i pareri, la Commissione bilancio ha espresso il proprio nulla osta in quanto il provvedimento non comporta oneri mentre quello della Commissione affari costituzionali contiene alcune osservazioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MANZI. Condivido le osservazioni svolte dal Presidente sull'articolo 1 in riferimento ai militari di truppa, però vorrei porre anche un'altra questione che mi sembra abbastanza importante. In molte città vi sono organizzazioni di assistenza che svolgono gli stessi compiti della Croce rossa. È vero che non sono collocate allo stesso livello, che hanno una diversa tradizione, però, ad esempio, a Torino la Croce verde è molto più importante della Croce rossa da un punto di vista di servizio e la stessa cosa avviene per altre organizzazioni in diverse città italiane (per ricordarne ancora una, in Liguria vi è la Croce d'oro) che impegnano decine di migliaia di volontari. Queste associazioni si troveranno di fronte ad una legge che riconosce il servizio prestato, ai fini degli obblighi di leva, nella Croce rossa, ma che non riconosce il servizio prestato presso diverse organizzazioni che svolgono gli stessi compiti e ciò creerà un grande problema. È vero che la Croce rossa è una organizzazione paramilitare di tipo particolare, ma attualmente i suoi compiti non sono militari, nella realtà odierna si indirizza molto spesso verso attività di volontariato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il provvedimento innanzi tutto obbliga al servizio di leva coloro che vogliono entrare nel Corpo militare della Croce rossa. Inoltre, è prevista una norma transitoria di esonero per ragioni di giustizia temporanea, relativa ad un preciso numero di soggetti. Ciò però non significa che si voglia esonerare tutti dall'obbligo militare.

MANZI. Un giovane che entra in un'altra organizzazione che svolge gli stessi compiti allo stato attuale non vede riconosciuto il periodo prestato in questo servizio ai fini degli obblighi militari.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È vero, ma per il futuro questa previsione riguarda tutti. Comunque, terrò conto delle sue osservazioni.

MANZI. Sono sicuro che le varie associazioni sollevaranno questo problema.

RAMPONI. Signor Presidente, concordo sul fatto che i militari interessati, cioè il personale di truppa andrebbe incluso nel primo articolo. Voglio anche ricordare che lo spirito di questa legge è dettato dalla incongruità presente nel fatto che qualcuno possa essere nominato ufficiale o Presidente della Repubblica e poi diventi militare. Il problema

naturalmente non si pone per chi ha svolto il servizio militare in modo normale.

Nello stesso tempo però, secondo me non è obiettivamente giusto che qualcuno possa essere costretto prima a fare il militare da una parte e poi anche dall'altra. Credo sia necessaria una rettifica delle previsioni normative in tal senso e per questo ho richiamato anche i militari di truppa. Ripeto, non mi sembra giusto che chi ha fatto il servizio militare sia costretto a svolgere anche l'altro servizio e comunque non è giusto che gli ufficiali e i sottufficiali debbano aver fatto prima il servizio militare e i militari di truppa no. In questo senso mi ricollego alle osservazioni del senatore Manzi. Il problema non riguarda la Croce verde o altre associazioni, ma in particolare il personale della Croce rossa che non comprende solo dei militari, ma che vede anche una grande partecipazione di civili. Nell'ambito della Croce rossa si riconosce questa differenza. Il Corpo militare della Croce rossa è regolato da uno *status* di carattere militare e deve essere pronto ad intervenire soprattutto in caso di attività bellica.

MANZI. Però, saranno obbligati tutti, non soltanto il personale militare.

RAMPONI. Lo spirito è diverso, il personale militare della Croce rossa è abituato ad essere incluso nelle esercitazioni, ad agire di concerto con i soldati, a vestire l'uniforme, ad avere lo stesso tipo di sostegno logistico e ciò perchè si tratta fondamentalmente di un Corpo militare con caratteristiche particolari, tanto che i suoi componenti sono soggetti al codice penale militare.

Per quanto riguarda il secondo punto, sono d'accordo sulla necessità di inserire un emendamento, che posso preparare personalmente, che preveda un particolare regime veramente transitorio relativo a chi abbia svolto il servizio fino a nove mesi comunque totalizzati nel tempo. Direi che in questo caso potrebbe essere concesso un periodo transitorio di due o tre anni. La legge prescrive che questo servizio deve essere svolto per un periodo complessivo di nove mesi in modo da coprire le esigenze di servizio militare e da evitare che vi sia chi ha svolto dodici mesi di servizio e chi invece nove. Anche il fatto che si svolga il servizio per tre o sei mesi non mi sembra una proposta corretta perchè il servizio militare ha un significato se viene svolto per un anno, mentre i due o tre mesi rappresentano una specie di penalizzazione senza alcuna utilità. Potremmo al massimo stabilire che per un periodo di due o tre anni coloro che abbiano svolto il servizio presso la Croce rossa per un periodo di durata inferiore possano optare tra il completamento del servizio nella Croce rossa e il completamento del servizio militare.

LORENZI. Volevo solo far notare come questo disegno di legge vada a toccare un argomento relativamente delicato anche per quanto riguarda l'altro grosso problema della obiezione, affrontato recentemente, perchè il carattere del servizio degli obiettori di coscienza presso la Croce rossa italiana non può essere assimilato a quello di altri servizi. E pensavo che in tale occasione appunto si affrontasse questo problema riconoscendo un merito, un tipo di impegno assimilabile a quello mili-

tare, anche se il servizio è stato reso come servizio civile in situazione di obiezione; ma è un servizio da tutti riconosciuto, oggi in tempo di pace, come un servizio estremamente più impegnativo e rischioso, con tutti i problemi che noi sappiamo si presentano nel correre sulle strade e fare quello che si deve fare. Ho un po' di rammarico perchè ero convinto che si sarebbe tenuto conto di questo aspetto. Volevo farlo notare alla Commissione perchè mi sembrerebbe il caso di affrontare l'argomento e cogliere il pretesto del presente disegno di legge per poter eventualmente inserire questo tema.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, come è noto io sono firmatario, anzi unico presentatore, di un disegno di legge sulla ristrutturazione del Corpo militare della Croce rossa. Sono d'accordo con quanto detto nel disegno di legge oggi all'esame della Commissione, però vorrei fare delle precisazioni. Innanzi tutto, tra le componenti della Croce rossa, cioè quella militare e le varie altre componenti, gli obiettori di coscienza svolgono già servizio presso la Croce rossa e sono alle dipendenze dei comitati e dei sottocomitati provinciali, e quindi non hanno niente a che vedere con il resto. Ci sono delle incongruenze: io stesso sono capitano della Croce rossa militare e sono stato nominato sottotenente dopo avere fatto il militare, però mi pare che la nomina a ufficiale sia comunque prevista dopo il congedo militare, perchè non mi risulta che ci siano ufficiali che non abbiano svolto il servizio militare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. E invece ci sono.

PERUZZOTTI. Allora siamo d'accordo con questo disegno di legge, anche se poi mi riservo, se avremo la possibilità di discutere il disegno di legge da me presentato, di integrarlo con le apposite disposizioni di carattere più generale.

FRONZUTI. Mi trovo d'accordo con il collega Lorenzi, e mi preoccupa anche perchè prima che discutessimo il disegno di legge riguardante l'obiezione di coscienza noi ci soffermammo su questo aspetto. Credo tuttavia che l'unico sbocco per coloro i quali si rifiutano di fare il militare sia questo tipo di servizio, che offre almeno una struttura e una garanzia; perchè altrimenti si corre il rischio di sconvolgere la struttura militare in quanto aumentano a dismisura le persone che si dichiarano obiettori. Invece di mandarli alla *Caritas* o ad altre nobilissime istituzioni potrebbero essere utilizzati in questo modo. Quello che noi facciamo oggi qui ho il timore che possa servire ad ingrassare alcune istituzioni italiane.

Noi dovremo indicare, attraverso questa nostra analisi, proprio le valide istituzioni esistenti sul territorio in modo organico per poter anche sopperire a quella mancanza di personale che certamente emergerà. Dobbiamo anche scoraggiare gli «imboscamenti» che puntualmente si verificano. Nel giro di pochi anni abbiamo avuto un aumento incredibile degli obiettori. Siccome ho delle perplessità, a questo punto credo sia giusto e logico anche da parte nostra essere attenti ad orientare le giovani generazioni che vanno a fare il militare verso questo tipo di strutture. Credo che ciò possa rispondere ad alcuni bisogni oggi esistenti nelle nostre istituzioni militari.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, sarò brevissimo: innanzi tutto ritengo che per valutare bene questo disegno di legge sarebbe opportuno conoscere l'ampiezza del fenomeno, cioè sapere quanto personale abbiamo da poter inquadrare con questo provvedimento. In linea di massima esprimiamo consenso ma solleviamo solo alcune perplessità per il problema della durata, di cui all'articolo 2, laddove si prevede che il calcolo possa verificarsi anche su periodi svolti a più riprese. Mi sembra un po' strana questa norma. Diceva il senatore Ramponi che al massimo si possono fare nove mesi in un anno, mentre questa disposizione potrebbe voler dire spezzettare il periodo di servizio militare in più anni, in modo che esso non gravi in modo preponderante sul soggetto. Questo problema necessita a mio avviso di un esame più approfondito.

Se vi è poi un disegno di legge per la revisione del decreto che disciplina la Croce rossa, sarà opportuno esaminarlo quanto prima, perchè credo che un organismo così importante non possa essere rimandato a una legge del 1936.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Avevo dimenticato nell'introduzione - e ne chiedo scusa - di menzionare il disegno di legge del collega Peruzzotti che tende ad un riordino generale del regio decreto del 1936 che disciplina attualmente la Croce rossa. Si tratta di un disegno di legge che meriterebbe grande attenzione e con molta probabilità, proprio per le ragioni che adduceva il senatore Di Benedetto, consentirà anche di svecchiare la normativa che probabilmente non è più adeguata - come il senatore Peruzzotti mette in evidenza nella sua proposta - alla realtà operativa attuale della Croce rossa. In questo mio intervento, prima di dare la parola al Sottosegretario perchè precisi anche alcuni dati, se ne dispone, relativamente a questo disegno di legge, mi permetto di osservare che, per quanto riguarda l'obiezione di coscienza, come ha detto il senatore Peruzzotti, il problema è tutt'altro, perchè questo disegno di legge riguarda esclusivamente il personale di uno dei corpi, quello militare, della Croce rossa, in servizio come obiettori o per altre ragioni presso la Croce rossa. Quindi quello trattato è un problema che merita attenzione, ma non ha - se posso permettermi - una attinenza con questo specifico problema, il quale peraltro non è un beneficio che si concede a qualcuno, ma un obbligo che si sancisce per coloro che vogliono andare nel Corpo militare della Croce rossa. Questa è la disposizione a regime, mentre poi c'è la norma transitoria che per ragioni di opportunità prevede un esonero per un numero di persone che non credo sia molto elevato.

Aggiungo peraltro, per quanto riguarda le osservazioni che faceva il senatore Manzi, che questa della Croce rossa - a mia conoscenza - è, tra le altre associazioni che svolgono compiti simili, l'unico corpo militare soggetto alla disciplina militare e al codice penale militare. Quindi con questo disegno di legge non prescriviamo la parificazione - che peraltro non comporta allo stato alcun beneficio, perchè comunque dopo questi soggetti devono fare comunque il servizio militare - come condizione per essere nominati ufficiali nel corpo militare.

Quindi non credo vi sia un beneficio di cui altre associazioni simili e altrettanto benemerite possano dolersi.

È anche previsto un esonero in conseguenza della indicazione di un obbligo. Voglio chiarire alla Commissione che non si stabilisce una parificazione tra il servizio svolto presso la Croce rossa o presso il Corpo militare della Croce rossa e il servizio militare. La norma riguarda solo alcune persone e prescrive che il servizio militare debba essere espletato prima di essere arruolato nel Corpo della Croce rossa proprio per evitare che qualcuno faccia parte per due o tre anni della Croce rossa e poi debba fare anche il servizio militare. La prima norma probabilmente può avere il significato – come è scritto negli atti della Camera – di evitare che gli ufficiali e i sottufficiali diventino poi soldati e per questo la previsione riguarda loro e non anche i militari di truppa. Potremmo anche accontentarci di questa spiegazione, che però a mio modo di vedere è riduttiva ed errata perchè non è questa la *ratio* oggettiva dei proponenti dell'articolo.

Per quanto riguarda le perplessità sollevate sull'articolo 2, le osservazioni fatte credo siano convincenti. Però possiamo lasciare la norma così com'è perchè è giusta l'osservazione del senatore Ramponi che il servizio militare non può essere prestato in modo proficuo senza una continuità quale quella prevista dalla legge. Prevedere una compensazione per un periodo più limitato probabilmente non risponderebbe alle ragioni che sono alla base della durata stabilita per il servizio militare.

SANTORO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei fornire qualche ulteriore informazione. A noi risulta che i militari di truppa ricompresi in questa norma siano circa 400 e poichè si tratta di una norma transitoria non vi saranno ulteriori aggiunte. D'altra parte, non so se potrebbe funzionare l'ipotesi di aggiungere i militari di truppa alle previsioni dell'articolo 1, perchè si tratta in un certo senso di attribuire ai militari di truppa del Corpo militare della Croce rossa l'obbligo di svolgere il servizio militare prima di entrare nella Croce rossa.

Considerando la richiesta formulata dalla 1<sup>a</sup> Commissione, la norma dell'articolo 2 suscita qualche perplessità sotto il profilo della legittimità rispetto all'articolo 3 della Costituzione. Però, tutto sommato, è da considerare accoglibile nel merito per quel che riguarda la posizione del *Governo per le ragioni già dette, cioè per il fatto di evitare che ufficiali e sottufficiali svolgano il servizio nei militari di truppa e in secondo luogo per l'esigua entità del numero delle persone coinvolte*. D'altra parte, la previsione relativa ai militari di truppa creerebbe una disparità di altro tipo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,50.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE